



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

VISTO il Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante la Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

CONSIDERATO il quadro strategico nazionale, Sezione C, fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi, Prima sottosezione: fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) per la navigazione marittima e interna, per il trasporto stradale e per altri usi, riportato nell'allegato III del citato decreto leg.vo n.257/2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito in legge 1° luglio 2021, n.101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO, in particolare, l'articolo 1:

- comma 1 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- comma 2, lett. c) in base a quale le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono da iscrivere per complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- comma 2, lett. c) punto 2 in base al quale le risorse dianzi citate sono riferite, tra l'altro, al seguente intervento: "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026";
- comma 2-ter, lett. c) in base al quale le risorse di cui al richiamato comma 2, lett. c), punto 2 nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026,sono destinate al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali;
- comma 2 quater, lettera **b)** che dispone l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, dell'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e delle modalità e condizioni di erogazione dello stesso;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

- comma 6, che stabilisce che “Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- comma 7-bis, ed in particolare i primi tre periodi, che stabiliscono che “Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.”
- il comma 8, secondo periodo, ai sensi del quale le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla individuazione della tipologia e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera c) del comma 2-ter richiamato, nonché alla determinazione dell'entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59, con il quale sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” nell'ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 8, del citato decreto legge n.59/2021 prevede che “l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione Europea”.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua la tipologia ed i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 2-ter, lettera c) dell'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (di seguito "Decreto"), determina l'entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento nonché le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.
2. Gli interventi previsti dal presente decreto sono attuati previa positiva decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 108, par. 3, TFUE.

Articolo 2

(Risorse e tipologia degli interventi)

1. Le risorse di cui al presente Decreto sono destinate, fino ad esaurimento e per le annualità di riferimento:
 - a) quanto ad euro 90 milioni agli interventi di realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale nel territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo;
 - b) quanto ad euro 40 milioni agli interventi di realizzazione di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio;
 - c) quanto ad euro 90 milioni all'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio.
2. Entro il limite complessivo di 220 milioni di euro, le risorse eventualmente non utilizzate in una delle tre tipologie di intervento di cui al comma 1 sono destinate alla copertura delle richieste di contributo ammissibili eventualmente acquisite nelle altre tipologie di intervento.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti tipologie di interventi:

	intervento	descrizione
A	realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale nel territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti , in particolare nel settore marittimo	Impianti in grado di rendere allo stato liquido il GNL o BioGNL acquisito allo stato gassoso
B	realizzazione di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio	Impianti in grado di rifornire GNL e BioGNL allo stato liquido
C	Garantire la disponibilità di servizi di rifornimento mobile di GNLe Bio-GNL in ambito portuale mediante l'acquisto di apposite unità navali destinate alle attività di bunkeraggio	Unità navali in grado di trasportare e rifornire altre unità navali con GNL e/o BioGNL allo stato liquido

4. Gli impianti di cui alle lettere A) e B) sopra indicati, sono costituiti almeno da:





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

- A) impianti di liquefazione:
1. una unità di pretrattamento, disidratazione e rimozione di impurità dal gas;
 2. una unità di liquefazione;
 3. una unità di stoccaggio (serbatoi criogenici);
 4. una zona di carico per autocisterne idonee al trasporto di GNL o BioGNL, baia di carico;
 5. eventuale unità di generazione per la produzione di energia elettrica necessaria per l'intero impianto.
- B) punti di rifornimento:
1. un serbatoio criogenico, rifornito tramite autocisterna;
 2. una pompa sommersa;
 3. un distributore di GNL e/o BioGNL in grado di rifornire autocisterne e/o, tramite unità di collegamento, bettoline;
 4. sono considerati punti di rifornimento depositi costieri e rigassificatori adeguatamente adattati.

Articolo 3

(Parametri tecnici degli impianti di liquefazione di gas naturale)

1. Sono ammessi a contributo gli impianti di liquefazione di gas naturale costituiti dai seguenti parametri tecnici da considerarsi quali requisiti minimi di realizzazione:
- a) Capacità produttiva del singolo impianto pari ad almeno 20.000 t/anno di GNL e/o 5.000 t/anno di BioGNL
 - b) Stoccaggio per singolo impianto pari ad almeno 50 Tonnellate;
 - c) Durata operativa dell'impianto pari ad almeno 10 anni;
 - d) Elevati standard di sicurezza della infrastruttura;
 - e) Maturità tecnica e qualità della proposta progettuale in riferimento agli standard internazionali;
 - f) Capacità di caricamento del prodotto su autocisterne o mezzi stradali simili idonei a rifornire anche unità navali. I mezzi sopraindicati devono rispettare i criteri di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la motorizzazione e le emissioni inquinanti.

Articolo 4

(Parametri tecnici dei punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL)

1. Sono ammessi a contributo i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL costituiti dai seguenti parametri tecnici da considerarsi quali requisiti minimi di realizzazione:
- a) capacità di stoccaggio minima pari ad almeno 80 m³ di prodotto liquido;
 - b) punti di rifornimento possono anche essere i depositi costieri e rigassificatori adeguatamente adattati;
 - c) elevati standard di sicurezza della infrastruttura;
 - d) realizzazione di infrastrutture stabilmente inserite nel sedime portuale o presso rigassificatori esistenti;
 - e) capacità di rifornire con GNL e Bio-GNL attraverso autocisterne e/o bettoline.
2. Fermi i parametri tecnici di cui al comma 1, la realizzazione del punto di rifornimento deve tenere conto dei seguenti ulteriori elementi:
- a) barriere fisiche presenti nel porto;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

- b) compatibilità dell'impianto con l'assetto logistico e produttivo dell'area di riferimento in un rapporto di mutua utilità;
- c) analisi della situazione di fatto ed evolutiva delle esigenze di bunkeraggio nell'area portuale di realizzazione e della contestuale compresenza di ulteriori servizi di stoccaggio e distribuzione di combustibili tradizionali a qualsiasi funzione destinati;
- d) sostenibilità della realizzazione in termini di investimento economico, domanda prevista e prospettica, accessibilità per i mezzi di trasporto e disponibilità di spazi atti alle operazioni di bunkeraggio;
- e) tipologia di imbarcazioni operanti nell'ambito portuale di realizzazione;
- f) sicurezza delle infrastrutture realizzate e delle funzioni di rifornimento;
- g) ecosostenibilità dell'impianto nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 5

(Parametri tecnici delle unità navali per il bunkeraggio)

1. Sono ammesse a contributo le unità navali di nuova costruzione di tipo idoneo al trasporto di GNL per attività di bunkeraggio nave-nave certificata dall'Organismo autorizzato.

2. Le unità navali acquistate con le risorse erogate sulla base del presente decreto sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente per garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL nell'ambito di bacini di competenza di uno o più porti limitrofi individuati sulla base di appositi protocolli dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dalle Autorità di Sistema Portuale, tenendo conto delle proposte formulate dai soggetti gestori delle unità navali potenzialmente destinatarie dei contributi e delle previsioni di sviluppo della domanda e dell'offerta di GNL e/o Bio-GNL.

- a) 3. Per le unità navali di cui al comma 1 sono richiesti i seguenti parametri tecnici da considerarsi quali requisiti minimi di realizzazione:
- b) capacità di portata minima di 1.500 m³ e massima di 7.500 m³;
 - c) essere costruita in accordo ai più elevati standard di sicurezza e le best practices nazionali ed internazionali;
 - d) compatibilità tecnica con i terminali di rigassificazione, compresi i depositi costieri nazionali per il caricamento del GNL;
 - e) compatibilità con il maggior numero e tipologia di navi (Cruise, Container, bulk, tanker, RoRo, RoPax ed altre), indipendentemente dalle dimensioni e delle altezze delle stesse;
 - f) rispetto dei criteri di sostenibilità, in particolare per quanto riguarda la motorizzazione e le emissioni inquinanti.

Articolo 6

(Soggetti destinatari delle risorse)

1. Sono destinatari delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) gli operatori economici, in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività oggetto di contributo. Sono, altresì, ammessi gli operatori economici comunitari con organizzazione stabile nel territorio italiano.

2. Sono destinatari delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) le imprese armatoriali di cui all'articolo 265 del codice della navigazione che si impegnino a garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL, con le unità navali acquistate con le risorse erogate sulla base del presente decreto, nell'ambito di





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

bacini di competenza di uno o più porti limitrofi individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e le Autorità di Sistema Portuale. Le imprese devono altresì dichiarare se abbiano richiesto od ottenuto, direttamente o indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato o altri enti, in Italia o all'estero.

Articolo 7

(Entità del contributo riconoscibile per ciascuna delle tipologie di intervento)

1. L'entità del contributo riconoscibile è così stabilito:

- a) realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale: il 30 % dei costi necessari alla realizzazione dell'impianto di liquefazione da GNL ed il 20% dei costi necessari alla realizzazione dell'impianto di liquefazione di Bio-GNL. Ove l'impianto sia realizzato nelle regioni centrali e meridionali del territorio nazionale il contributo è aumentato di un ulteriore 10% dei costi ammessi;
- b) punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL: il 30 % dei costi necessari alla realizzazione del punto di rifornimento per gli impianti;
- c) acquisto delle unità navali: il 30% dei costi sostenuti per la costruzione dell'unità navale, per navi costruite nei Paesi membri dell'Unione Europea.

2. I contributi sono corrisposti nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'anno di riferimento.

Articolo 8

(Modalità e condizioni di erogazione del contributo)

1. Gli interventi ammessi al contributo devono rispettare i termini di realizzazione previsti nell'articolo 10. In ogni caso non è consentito il cumulo dei contributi per gli stessi interventi.

2. Agli esiti della valutazione delle istanze pervenute il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica ai beneficiari l'ammissibilità al contributo. I contributi sono erogati, nel limite massimo del 30% di quanto riconosciuto, a seguito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria, sotto la propria responsabilità, dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di costruzione, nella quale vengono indicati tra l'altro i dati di sottoscrizione del contratto di realizzazione dell'intervento, i CUP e gli eventuali CIG dell'intervento ed i dati identificativi del costruttore. Le ulteriori risorse sono erogate secondo gli stati di avanzamento indicati nel provvedimento di concessione del contributo.

3. Fermo quanto stabilito nei commi 1 e 2 del presente articolo, le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e le condizioni di erogazione dello stesso sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

(Assegnazione di bilancio)

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse indicate dal decreto legge in premessa in proporzione e nei limiti delle annualità assegnate in bilancio.

Articolo 10





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze

(Termini)

1. I contratti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 devono essere sottoscritti entro il mese di febbraio 2023, pena la revoca del finanziamento.
2. La consegna delle unità navali per il bunkeraggio dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025, mentre la messa in esercizio dei liquefattori e dei punti di rifornimento dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento.
3. L'Amministrazione provvede alla revoca del contributo e al recupero in danno delle somme eventualmente già erogate ove gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, oggetto di contributo non siano realizzati nei tempi e nei modi stabiliti con il provvedimento di concessione del contributo stesso. Le risorse revocate ai sensi del presente comma, eventualmente già erogate, sono restituite allo Stato entro 60 giorni successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca mediante versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 11

(Verifiche e Monitoraggio)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicura la verifica dello stato di avanzamento e della realizzazione degli interventi ammessi a contributo mediante verifiche sull'adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari dell'erogazione. Il beneficiario è tenuto ad assicurare la massima assistenza necessaria.
2. L'attività di verifica di cui al punto 1 non esime il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione degli interventi.
3. Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, il Ministero trasmette trimestralmente al MEF una comunicazione sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti. Nella medesima comunicazione sono altresì riportati gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.
4. Il monitoraggio delle procedure e degli interventi previsti dal presente decreto è effettuato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 e tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati secondo una delle seguenti voci:
"C.2.3.1 - PNIC - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia – Microliquefattori";
"C.2.3.2 - PNIC - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia - Navi bunkerine.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche tramite il sistema di cui al comma 4, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco dei CUP degli interventi ammessi nonché dei beneficiari che hanno sottoscritto il contratto nei termini di cui all'articolo 10 e gli estremi dei relativi contratti.



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 12
(*Revoca dei contributi*)

1. Il soggetto attuatore e il beneficiario rispettano il cronoprogramma procedurale di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro delle Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021. Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 comportano, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Articolo 13
(*Efficacia*)

1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Ministro dell'economia e delle finanze